

Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici**Relazione illustrativa****PREMESSA**

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. In tale schema è ricondotta anche la materia oggetto dei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 13, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 e si è tenuto conto delle indicazioni espresse il 27 marzo 2008 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione in merito al documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti tecnici e professionali. Il citato schema tiene conto altresì delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull'impianto generale del riordino.

I DATI DELL'ATTUALE ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Settori : n. 10

Indirizzi : n. 39

Istituti tecnici principali: n. 788

Istituti tecnici punti di erogazione : n. 1802

Classi (O.D. 2008/2009) :

Anno	Classi	Alunni
Prima	8.309	197.327
Seconda	8.352	187.271
Terza	7.897	176.162
Quarta	7.863	163.402
Quinta	7.886	149.360
TOTALI	40.307	873.522

1. ASPETTI GENERALI

Il riordino degli istituti tecnici delineato nell'allegato schema di regolamento offre una prima risposta articolata ad una pluralità di urgenze segnalate negli ultimi anni, quali:

- riconfermare l'identità degli istituti tecnici all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
- fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico-giuridica e tecnica, la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio di professioni tecniche regolamentate;

- superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono dagli attuali ordinamenti e dalle numerose sperimentazioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- superamento della duplicazione tra indirizzi del medesimo ordine di studi (per esempio, tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni nazionali e autonome);
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come *centri di innovazione*, attraverso la costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

2. PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito da otto articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli Istituti Tecnici*

ALLEGATO B: *Profili degli indirizzi degli istituti tecnici del SETTORE ECONOMICO*

INDIRIZZI:

B1 *Amministrazione, Finanza e Marketing*

B2 *Turismo*

ALLEGATO C: *Profili degli indirizzi degli istituti tecnici del SETTORE TECNOLOGICO*

INDIRIZZI:

C1 *Meccanica, Meccatronica ed Energia;*

- Prot: RGS 306272
- C2 *Trasporti e Logistica;*
 - C3 *Elettrotecnica ed Elettronica;*
 - C4 *Informatica e Telecomunicazioni;*
 - C5 *Grafica e Comunicazione;*
 - C6 *Chimica, Materiali e Biotecnologie;*
 - C7 *Sistema Moda;*
 - C8 *Agraria e Agroindustria;*
 - C9 *Costruzioni, Ambiente e Territorio.*

ALLEGATO D: *Tabella di confluenza degli attuali istituti tecnici di ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento*

All'articolo 1 viene definito l'oggetto del regolamento. Al comma 1 sono richiamate le disposizioni normative che collocano gli istituti tecnici nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore che fa parte del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Il comma 2 stabilisce che la riorganizzazione degli istituti tecnici sia avviata a partire dalle classi prime e seconde funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. Nel medesimo anno le terze e quarte classi proseguono secondo i piani di studio previdenti, fino alla conclusione del quinquennio, sulla base di un orario effettivo di 32 ore settimanali.

All'articolo 2 lo schema di regolamento definisce l'identità degli istituti tecnici, con il fine di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze fondati su una solida base culturale in cui l'asse scientifico-tecnologico degli apprendimenti interagisce con la cultura umanistica e con l'approfondimento delle competenze comunicativo-relazionali, attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, in linea con le indicazioni dell'Unione europea.

L'offerta formativa è connotata, a livello nazionale, da un contenuto numero di ampi indirizzi, strettamente connessi con i settori più rilevanti per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, anche in relazione alla necessità di valorizzare le sue tradizionali vocazioni (ad esempio, il manifatturiero, il turismo, l'abbigliamento e moda ecc.). Le competenze, abilità e conoscenze acquisite al termine dei percorsi quinquennali consentono ai diplomati un efficace inserimento nel mondo del lavoro, anche per l'esercizio delle libere professioni attraverso gli ulteriori percorsi previsti dall'ordinamento vigente, nonché l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Come indicato nell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico professionali, costituiti secondo le linee guida della citata legge n. 40 del 2007 anche al fine di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione (terzo comma).

Gli istituti tecnici rappresentano, inoltre, il riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, da realizzare secondo le indicazioni di cui al DPCM 25 gennaio 2008, con l'obiettivo prioritario di formare tecnici con specializzazioni più avanzate a livello terziario con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (quarto comma).

Gli articoli 3 e 4 delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell'istruzione tecnica, quello ECONOMICO articolato in due indirizzi e quello TECNOLOGICO articolato in nove indirizzi, come descritti negli allegati B e C. Rispetto all'attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 10 a 2) e degli indirizzi (da 39 a 11).

Prot: dell'Istruzione tecnica, con indicazione del monte ore complessivo di lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi, il rapporto tra l'area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo, gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, le metodologie da attivare per migliorare l'efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell'offerta formativa adottato dall'istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

I nuovi indirizzi degli istituti tecnici, ripartiti tra i due ampi settori di riferimento (*economico e tecnologico*), sono caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in distinte aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità indicate nello schema di regolamento e secondo i criteri generali che saranno determinati con successivi decreti.

In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti tecnici corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote:

- entro il 30% nel secondo biennio;
- entro il 35% nell'ultimo anno.

Gli istituti tecnici hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia non solo per l'individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze individuali e ambientali, per l'organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione, ma, soprattutto, per l'organizzazione delle aree di indirizzo in risposta ai mutevoli e diversificati fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.

Il percorso quinquennale degli istituti tecnici è strutturato in:

- un *primo biennio*, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa;
- un *secondo biennio*, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni;
- un *quinto anno*, che si conclude con l'esame di Stato.

Il secondo biennio e il quinto anno rappresentano le articolazioni di un *complesso triennio*.

La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all'area istruzione generale ed all'area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda in base al seguente schema:

	AREA ISTRUZIONE GENERALE	AREA INDIRIZZO
Primo biennio	660 ore	396 ore
Secondo biennio e quinto anno	495 ore	561 ore

L'attuale ordinamento prevede, mediamente, un orario di 36 ore settimanali corrispondenti a 1188 ore annuali.

La vocazione degli istituti tecnici a diffondere la cultura tecnica e scientifica e a promuovere la cultura del lavoro come parte integrante dei processi educativi è sostenuta da un impianto strutturato in modo da favorire un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, il mondo produttivo e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale, attraverso stage, tirocini, alternanza. Le esperienze di scuola-

lavoro, perciò, rappresentano strumenti metodologici e didattici a disposizione delle scuole per far conseguire agli studenti - in contesti operativi - gli obiettivi educativi previsti dai piani di studio seguiti.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, accogliendo il patrimonio delle migliori esperienze realizzate nelle scuole, lo schema di regolamento prevede il sostegno alla progettazione didattica attraverso l'attivazione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, che hanno lo scopo di ampliare - all'interno della scuola - il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per il conseguimento dei risultati attesi, l'aggiornamento delle aree di indirizzo e degli assi culturali, nonché la documentazione necessaria per il trasferimento delle buone pratiche.

Come supporto ai processi decisionali finalizzati all'elaborazione del piano dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle aree di indirizzo e all'utilizzo degli spazi di autonomia e di flessibilità, si prevede che gli istituti tecnici si avvalgano della consulenza di un *comitato tecnico-scientifico*, costituito dal dirigente scolastico e composto, in modo paritetico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai settori di riferimento; ai componenti del comitato non spettano compensi di alcun genere.

Per arricchire l'offerta formativa con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche - qualora all'interno della scuola non siano presenti le professionalità necessarie - gli istituti tecnici, nei limiti degli spazi di autonomia indicati dallo schema di regolamento e delle risorse finanziarie previste nel programma annuale di cui all'art. 2 del D. M. 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", possono avvalersi, attraverso la stipula di contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal citato comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 6 affronta il tema della valutazione e dei titoli finali. Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art.13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n.226/2005 e dall'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

La valutazione conclusiva dei percorsi quinquennali degli istituti tecnici, come previsto dalle attuali disposizioni in materia, è affidata all'esame di Stato, il cui superamento dà accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

In coerenza con l'impianto didattico innovativo dei nuovi istituti tecnici, lo schema di regolamento prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato siano definite con modalità tali da consentire l'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze acquisite dallo studente anche in contesti operativi. Si sollecita, in tal senso, anche l'utilizzo del laboratorio per l'accertamento delle competenze e dei saperi sviluppati nel corso degli studi, privilegiando, ad esempio, tipologie di prove che richiedano la soluzione di problemi specifici, uno studio di caso, l'elaborazione di un progetto. A questo scopo, le commissioni d'esame possono avvalersi, per competenze specialistiche, anche di esperti esterni.

Con il superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il diploma di *Perito*, che specifica l'indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite, con l'indicazione delle eventuali opzioni seguite.

Prot: ~~stema dei percorsi degli istituti tecnici, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente.~~ Nell' *articolo 7* si indicano le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema. Per questo, è prevista la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un *Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale*, con il compito di formulare proposte per aggiornare periodicamente, con appositi regolamenti emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, gli obiettivi formativi degli istituti tecnici in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica, dei fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ad alcun titolo.

Il Comitato è composto da dirigenti scolastici e docenti, da esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca, da esperti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro della gioventù. Per svolgere le attività assegnategli, il Comitato si articola in commissioni settoriali e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).

Il Comitato viene costituito sia per gli istituti tecnici, sia per gli istituti professionali. Esso sostituisce il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore previsto dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, contestualmente soppresso.

I risultati degli apprendimenti relativi sia dell'area di istruzione generale, sia dei profili di indirizzo dei due settori, economico e tecnologico, sono oggetto di valutazione periodica a cura dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

E' prevista l'individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti tecnici.

L'*articolo 8* disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, indicando le modalità di avvio e le misure nazionali di accompagnamento per l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico e l'informazione dei giovani e delle loro famiglie, in relazione alle scelte da compiere per l'a.s. 2010-2011. Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono nel nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto previsto nella tabella descritta nell'Allegato D. Viene inoltre specificato che gli attuali indirizzi sperimentali relativi ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei, la cui disciplina è demandata ad un separato regolamento.

La definizione delle confluenze ha considerato l'urgenza di razionalizzare gli ordinamenti attuali, eliminando ridondanze e sovrapposizioni tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni coordinate a livello nazionale e autonome. In alcuni casi, è stata prevista la confluenza degli attuali percorsi in più indirizzi o in entrambi i settori, sia in relazione alle specializzazioni che più significativamente caratterizzano la realtà territoriale, sia in relazione ai percorsi sperimentali più diffusi.

Il passaggio al nuovo ordinamento sarà accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo

Prot: istiti tecnici sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

Il comma 2 demanda a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame. Essi riguardano:

- l'emanazione delle indicazioni nazionali concernenti i risultati di apprendimento da declinare in competenze, abilità e conoscenze in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B e C, sia la disciplina per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti all'articolo 5 comma 3 lettera a) dello schema di regolamento in esame. Il numero contenuto di opzioni. Tali opzioni dovranno essere incluse in un apposito elenco nazionale per rispondere a specifiche e documentate esigenze nel mondo del lavoro e delle professioni senza incorrere nell'attuale proliferazione di indirizzi.
- la definizione di criteri per il raccordo tra il previgente ordinamento e quello previsto dal presente regolamento con l'obiettivo di accompagnare gli studenti nel passaggio alle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, nelle quali si completa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici, a partire dalle terze e quarte classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.

Con ulteriori decreti di natura non regolamentare, egualmente adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

- le classi di concorso del personale docente e di quello da destinare all'ufficio tecnico e l'articolazione delle cattedre previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;
- gli indicatori per la valutazione e autovalutazione degli istituti tecnici.

Nell'*articolo 9* sono contenute le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che il regolamento predisposto nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si attua nei limiti delle risorse finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 2 si richiamano le particolari disposizioni in vigore per le Province autonome di Trento e Bolzano.

L'*articolo 10* indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti tecnici a partire dall'anno scolastico 2010-2011.